

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'Ente.

Premesso quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2009 e dei relativi allegati, così come predisposti dal Consiglio di amministrazione.

Roma, 07 maggio 2010

Per il Collegio Sindacale

il Presidente

dott. Riccardo Pavan

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER GLI PSICOLOGI

Bilancio Chiuso al 31 dicembre 2009

**Relazione della società di revisione
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 509/94**

**Relazione della società di revisione
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 509/94**

Al Consiglio di Indirizzo Generale
dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
per gli Psicologi


1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi chiuso al 31 dicembre 2009 redatto secondo gli schemi raccomandati dai Ministeri Vigilanti ed i principi contabili adottati dall'Ente nella nota integrativa. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se i risultati, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 22 maggio 2009.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi chiuso al 31 dicembre 2009 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi per l'esercizio chiuso a tale data.

Roma, 20 maggio 2010

Reconta Ernst & Young S.p.A.



Mauro Ottaviani
(Socio)

PAGINA BIANCA



STUDIO ATTUARIALE
ORRU' & ASSOCIATI

Roma 25 ottobre 2010

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER GLI PSICOLOGI**

E.N.P.A.P.

**RELAZIONE SUL BILANCIO TECNICO AL 31.12.2009 REDATTO AI
SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 29 NOVEMBRE 2007
(PUBBLICATO IN G.U. n. 31 DEL 6.2.2008)**

IPOSTESI SPECIFICHE

Giuseppe ORRU'
Alessandra MORGANTE
Tiziana TAFARO
Micaela GELERA
Francesca EVANGELISTA
Antonella ROCCO
Massimo DI PIETRO
Cristina GAVASSUTI
Laura BRUSCO

Via Donatello, 75
00196 Roma
Cod. Fisc. e P.Iva 03891331005
Tel. +39.06.32.36.373 +39.06.32.36.374
Fax +39.06.32.36.484
attuari@studioattuarialeorru.it
www.studioattuarialeorru.it

PAGINA BIANCA

INDICE DEI PARAGRAFI

1. Considerazioni preliminari
2. Contenuti del Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007
3. Principali norme regolamentari
4. Collettività assicurate
5. Situazione finanziaria della gestione
6. Impostazione delle valutazioni attuariali
7. Metodologia seguita nelle valutazioni
8. Basi tecniche demografiche
9. Evoluzione dei gruppi
10. Attribuzione e sviluppo dei redditi
11. Ipotesi evolutive economico-finanziarie
12. Tassi di sostituzione
13. Risultati delle valutazioni attuariali al 31.12.2009
14. Conclusioni

INDICE DELLE TAVOLE E DEI GRAFICI

1. Distribuzione degli attivi iscritti all'ENPAP al 31.12.2009 per classi di età e per sesso
2. Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche degli attivi iscritti all'ENPAP al 31.12.2009 per classi di età
3. Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche dei pensionati contribuenti al 31.12.2009, per classi di età
4. Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche dei pensionati non contribuenti al 31.12.2009, per tipo di pensione
5. Probabilità di eliminazione degli attivi
6. Probabilità di eliminazione per morte dei pensionati
7. Distribuzione percentuale per età dei nuovi ingressi
8. Sviluppo delle collettività – ipotesi specifiche
9. Tassi di sostituzione lordi e netti per alcune figure tipo
10. Bilancio di previsione 2010-2059 – ipotesi specifiche
11. Bilancio tecnico al 31.12.2009 – ipotesi specifiche
12. Sviluppo attivi anni 2010-2059 – ipotesi specifiche
13. Sviluppo pensionati contribuenti anni 2010-2059 – ipotesi specifiche
14. Sviluppo pensionati anni 2010-2059 – ipotesi specifiche
15. Sviluppo nuovi pensionati anni 2010-2059 – ipotesi specifiche
16. Sviluppo contributi anni 2010-2059 – ipotesi specifiche

Grafico 1: Distribuzione degli attivi iscritti all'ENPAP al 31.12.2009 per classi di età

1. Considerazioni preliminari

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (di seguito "ENPAP" o "Ente"), istituito come fondazione di diritto privato ai sensi del d.lgs. n. 103/1996, attua la tutela previdenziale e assistenziale a favore degli psicologi iscritti agli albi, che esercitano attività libero professionale.

L'ENPAP ha iniziato l'attività a seguito dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento con decreto interministeriale del 15.10.1997 ed eroga i trattamenti di previdenza ed assistenza obbligatori, relativi all'attività professionale, a favore degli iscritti e dei loro familiari e superstiti, secondo il sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge n. 335/1995 e nel quadro indicato dal Regolamento vigente.

Come previsto dall'art. 18 dello Statuto l'ENPAP deve redigere, almeno ogni tre anni, il bilancio tecnico attuariale dei trattamenti previdenziali.

In data 29.11.2007, ai sensi del comma 763 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato un decreto interministeriale (nel seguito "Decreto"), pubblicato in G.U. il 6 febbraio 2008, contenente i criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 (nel seguito "Enti"); tale Decreto ha previsto per tutti gli Enti la redazione del bilancio tecnico al 31.12.2006 confermando la periodicità triennale.

Inoltre, il 16 marzo 2010 è stata emanata una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di pervenire ad una compiuta omogeneizzazione dei criteri di redazione dei bilanci tecnici degli Enti e di fornire altresì chiarimenti in merito alle incertezze interpretative riguardanti alcune disposizioni del Decreto.

Infine, in data 24 giugno 2010, ai sensi del comma 2, art. 3 del Decreto, si è tenuta la Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, finalizzata all'aggiornamento dei parametri per la redazione del bilancio tecnico elaborato al 31.12.2009 sulla base delle ipotesi adottate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico; tali parametri sono stati trasmessi agli Enti mediante comunicazione del 5 luglio 2010.

In tale situazione, il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAP ha affidato a questo Studio l'incarico di elaborare il bilancio tecnico al 31.12.2009 secondo quanto disposto dal Decreto e tenendo conto della regolamentazione attualmente vigente; pertanto il presente bilancio tecnico è il secondo redatto in base alle linee guida indicate dal Decreto stesso.

Al riguardo si avverte che, nel rispetto del principio generale di prudenza, il bilancio tecnico è stato redatto in deroga ad alcuni parametri ministeriali standard, in quanto non compatibili con le specificità dell'Ente e per i quali sono state formulate ipotesi maggiormente conformi alla peculiare realtà dell'Ente.

Scopo della presente relazione è quello di illustrare i risultati del bilancio tecnico al 31.12.2009 e di fornire ogni elemento utile per un corretto apprezzamento degli stessi da parte degli Organi di amministrazione e di controllo interni ed esterni.

Pertanto nei successivi paragrafi saranno riportati, oltre ai risultati degli accertamenti attuariali, anche una sintesi del Decreto e delle variabili macroeconomiche individuate dalla citata Conferenza dei Servizi del 24 giugno 2010, le principali disposizioni regolamentari vigenti presso l'Ente, i dati demografici, economici e finanziari della gestione, le informazioni riguardanti il sistema finanziario di gestione, la metodologia utilizzata per le valutazioni e le basi tecniche adottate.

Si sottolinea che le previsioni attuariali non considerano, tra le entrate annue, i contributi di maternità e, tra le uscite annue, le prestazioni per indennità di maternità, in quanto la gestione è organizzata in regime di ripartizione pura (è assicurato cioè annualmente l'equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate).

Infine, si fa presente che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Decreto, è stato redatto anche il bilancio tecnico standard, ovvero in base ai parametri indicati nella comunicazione ministeriale del 5.7.2010, illustrato nell'analoga relazione tecnica redatta da questo Studio in data 25.10.2010.

È opportuno, infine, ricordare che il bilancio tecnico viene redatto in base al principio della competenza, ipotizzando quindi che i flussi economici siano pagati nello stesso anno in cui sono dovuti, e pertanto non si tiene conto di eventuali sanzioni contributive.

2. Contenuti del Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007

Il Decreto delinea i criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli Enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, analizzando tutti gli aspetti ad esso connessi: periodicità, ampiezza del periodo di valutazione, criteri per la verifica della stabilità, ipotesi economiche, demografiche e finanziarie, indicatori; il Decreto prescrive altresì le modalità per la rappresentazione dei risultati. Nel seguito sono riportate sinteticamente le

disposizioni in oggetto e le variabili macroeconomiche individuate dalla comunicazione ministeriale del 5 luglio 2010, utili per la redazione del bilancio tecnico al 31.12.2009.

2.1 Periodicità e ampiezza del periodo di valutazione

L'art. 2, comma 3 conferma l'obbligo di redazione del bilancio tecnico almeno con periodicità triennale, nonché in occasione dell'adozione di modifiche statutarie e/o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria degli Enti.

Anche riguardo all'ampiezza del periodo di valutazione il Decreto (art. 1, comma 1) conferma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 763, della citata legge n. 296/2006, il trentennio quale riferimento per la verifica della stabilità degli Enti.

Il Decreto sottolinea peraltro l'opportunità che il bilancio tecnico sviluppi proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni, in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione, ai fini di una "*migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine*".

2.2 Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie

L'art. 2, comma 2, del Decreto prevede che la scelta delle basi tecniche deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 3 del Decreto medesimo; tuttavia, lo stesso comma ammette che, ai fini della verifica di stabilità, qualora l'Ente presenti elementi di specificità che rendono l'adozione delle ipotesi indicate dal Decreto non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico sviluppi proiezioni basate su ipotesi differenti. Ciò comunque nel rispetto dei criteri di massima prudenzialità e fornendo nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico adeguate motivazioni in ordine all'adozione delle ipotesi specifiche.

La valutazione effettuata in base alle ipotesi indicate dal Decreto dovrà in ogni caso essere prodotta in via aggiuntiva.

L'art. 3 del Decreto fornisce in dettaglio le indicazioni in ordine all'adozione delle basi tecniche, che sono così specificate:

- a) andamento della numerosità della collettività dei contribuenti: in linea con lo sviluppo dell'occupazione complessiva a livello nazionale;
- b) andamento del reddito medio imponibile: in linea con lo sviluppo della produttività media del lavoro a livello nazionale;

- c) rapporto fra volume di affari dichiarato ai fini IVA e reddito professionale: media dei valori osservati nell'ultimo quinquennio; tale rapporto dovrà essere mantenuto costante per l'intero periodo di previsione;
- d) probabilità di morte: stimate sulla collettività degli iscritti all'Ente e aggiornate nel tempo in funzione dell'aumento atteso della speranza di vita, valutato secondo criteri di prudenza sulla base delle indicazioni desumibili dall'esperienza passata; in ogni caso detto aumento non può essere inferiore a quanto ipotizzato dalle più recenti previsioni ISTAT relative alla popolazione italiana;
- e) tasso di redditività del patrimonio, al netto degli oneri fiscali e gestionali: determinato in base a criteri prudenziali ed in funzione del rendimento medio delle attività dell'Ente realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché delle ragionevoli aspettative connesse all'ultimo piano di investimento programmato o in fase di attuazione, al netto delle rivalutazioni degli immobili e delle plusvalenze non realizzate. In ogni caso il tasso di redditività non può essere superiore al tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo.

In data 24 giugno 2010, ai sensi del comma 2, art. 3 del Decreto, si è tenuta la Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, finalizzata all'aggiornamento dei parametri per la redazione del bilancio tecnico al 31.12.2009 sulla base delle ipotesi adottate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico; si ricorda che tali parametri sono stati trasmessi agli Enti mediante comunicazione del 5 luglio 2010. La citata comunicazione contiene i valori dei parametri di cui alle lett. a), b) ed e), nonché del tasso di inflazione e del PIL con riferimento al periodo 2011-2060; i relativi dati sono riportati in percentuale nella tabella che segue:

	2011-2020	2021-2030	2031-2040	2041-2050	2051-2060
Tasso di inflazione	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Occupazione complessiva	0,9	0,0	-0,5	-0,3	-0,2
Produttività	1,1	1,6	1,8	1,7	1,6
PIL reale	2,0	1,6	1,3	1,3	1,5
Tassi di interesse reale per il calcolo del debito pubblico (a)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

(a) Al lordo del prelievo fiscale e delle spese di amministrazione

Infine il comma 5 dell'art. 6 del Decreto stabilisce che per gli Enti ai quali si applica il calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo, le proiezioni devono tener conto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione, uniformandosi ai criteri previsti nel sistema generale.

2.3 Indicatori

Il Decreto dedica rispettivamente gli artt. 4 e 5 alla previsione di specifici indicatori dell'adeguatezza delle prestazioni e della stabilità della gestione.

— Indicatori di adeguatezza

Il bilancio tecnico deve essere corredato dall'analisi dei tassi di sostituzione, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, riferito ad alcune figure-tipo particolarmente significative, tra cui quelle riferite ai soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti minimi di età e di contribuzione, rispettivamente per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità.

Tali tassi devono essere calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo. Il calcolo dei tassi deve coprire l'intero periodo di previsione, con cadenza almeno decennale.

— Indicatori di stabilità

- Riserva legale: gli Enti gestiti con il sistema finanziario della ripartizione devono calcolare, per ogni anno di proiezione, la riserva legale in misura pari a cinque annualità delle prestazioni correnti, verificando poi la congruità del patrimonio netto per la copertura di tale riserva mediante l'indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto.
- Congruietà dell'aliquota contributiva: per gli Enti gestiti con il sistema finanziario della ripartizione, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate contributive deve essere rapportata al monte reddituale imponibile. Per gli Enti di cui al d.lgs. n. 103/1996, il citato rapporto deve essere calcolato in valore attuale medio per l'intero periodo.

2.4 Rappresentazione dei risultati

L'art. 6 dispone che gli Enti devono redigere, per ogni singola gestione amministrata, un prospetto analitico nel quale è illustrato, per ogni anno del periodo di valutazione, l'andamento delle entrate e delle uscite (entrambe suddivise nelle diverse componenti), del saldo previdenziale e complessivo, nonché la consistenza del patrimonio a fine esercizio (Mod. BTA, allegato al Decreto).

Gli Enti ex d.lgs. n. 103/1996 devono redigere anche il prospetto sintetico del bilancio tecnico (Mod. BTS allegato al Decreto), recante le attività e le passività riportate

all'anno di elaborazione, utilizzando quale tasso tecnico il tasso di redditività del patrimonio.

Gli Enti gestiti secondo il criterio finanziario della ripartizione devono invece redigere anche il prospetto della riserva legale.

Tutti i prospetti devono essere redatti assumendo quale base contabile i risultati dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile.

Si ricorda infine che il 16 marzo 2010 è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di pervenire ad una compiuta omogeneizzazione dei criteri di redazione dei bilanci tecnici degli Enti e di fornire altresì chiarimenti in merito alle incertezze interpretative relative ad alcune disposizioni del Decreto riguardanti l'applicazione di alcuni parametri standard; in particolare i punti richiamati dalla circolare sono i seguenti:

- 1) modalità di redazione del bilancio tecnico: nel caso di bilancio tecnico redatto in deroga ad uno o più parametri standard, è necessario giustificare esaurientemente l'adozioni di parametri diversi da quelli standard; deve comunque essere redatto il bilancio tecnico con i parametri standard, evidenziando gli effetti derivanti dall'adozione di parametri specifici; la circolare sottolinea inoltre che il bilancio tecnico al 31.12.2009 deve essere trasmesso entro il 30.11.2010, assumendo come base contabile il bilancio consuntivo dell'esercizio 2009;
- 2) criteri per lo sviluppo dei redditi del bilancio tecnico redatto sulla base dei criteri e parametri standard: le disposizioni del Decreto in merito all'evoluzioni dei redditi nel bilancio ministeriale sono soddisfatte se il contingente dei contribuenti evolve in base al tasso di variazione dell'occupazione complessiva e se il reddito medio imponibile evolve in termini reali in base alla produttività; ciò implica quindi che il monte redditi evolve in linea con il PIL;
- 3) criteri per la definizione del tasso di rendimento del patrimonio: si suggerisce di adottare un tasso di rendimento del patrimonio sensibilmente inferiore al limite massimo indicato, per tener conto sia del criterio di prudenza richiamato dal Decreto stesso, sia per la reale situazione dei mercati finanziari;
- 4) criteri per la definizione dei costi di gestione: l'incidenza dei costi connessi con la gestione del patrimonio va ricompresa nella determinazione del tasso di rendimento del patrimonio, mentre le spese per il funzionamento dell'Ente, al netto delle voci imputabili alla gestione del patrimonio, vanno evidenziate nelle "spese di gestione"; avendo tale criterio carattere generale, deve essere adottato anche per l'eventuale redazione del bilancio specifico;
- 5) criteri relativi alle prestazioni non pensionistiche: a soli fini informativi, devono essere evidenziate, in apposito allegato, le eventuali prestazioni non pensionistiche erogate dall'Ente e le eventuali contribuzioni previste per il relativo finanziamento.

3. Principali norme regolamentari

L'ENPAP, in conformità alla legislazione vigente e allo Statuto, eroga ai propri iscritti i trattamenti di previdenza ed assistenza obbligatori relativi all'attività professionale svolta dagli iscritti stessi.

L'iscrizione all'ENPAP è obbligatoria in presenza di reddito di attività professionale di qualsiasi tipo per prestazioni che richiedono l'iscrizione all'Albo professionale.

Per i professionisti iscritti agli Albi che abbiano già compiuto 65 anni di età è prevista la possibilità di versare solo il contributo integrativo (oltre a quello di maternità).

Il finanziamento della gestione è garantito con il gettito dei contributi e con il rendimento derivante dall'investimento del patrimonio. Il gettito contributivo dell'Ente previsto dal Regolamento è costituito da:

- un contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto pari, a scelta dell'iscritto, al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo svolto anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (“reddito professionale netto”); l'iscritto può peraltro scegliere di corrispondere un contributo soggettivo in misura superiore al 10%, ovvero del 14%, del 16%, del 18% o del 20%.
- un contributo integrativo obbligatorio annuo a carico dei committenti dei professionisti iscritti all'Ente, ma con obbligo di versamento in capo agli iscritti stessi; tale contributo, dovuto anche dai professionisti ultrasessantacinquenni, è pari al 2% di tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale (“reddito professionale lordo”); il contributo integrativo non si applica sui corrispettivi relativi a fatture emesse da un iscritto verso un altro iscritto all'Ente.

Il reddito professionale netto da sottoporre a contributo soggettivo non può essere superiore al massimale previsto dal comma 2, art. 3 del Regolamento; l'importo di tale massimale di reddito, pari, per il 2009, a 91.510 euro, si rivaluta annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente.

Sono comunque dovuti da ogni iscritto un contributo soggettivo minimo e un contributo integrativo minimo.

Il contributo soggettivo minimo annuo è pari a 780 euro; peraltro, su richiesta documentata dell'interessato, il predetto minimo si abbatte nel seguente modo:

- alla metà per coloro che sono lavoratori dipendenti o ultracinquantasettenni pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria o sono stati in condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare;
- ad un terzo per coloro che sono iscritti all'ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e con età anagrafica inferiore ai 35 anni;
- ad un quinto per coloro che hanno conseguito nell'anno un reddito professionale inferiore al doppio del contributo soggettivo minimo (1.560 euro).

Il contributo integrativo minimo annuo è pari a 60 euro.

I predetti contributi minimi non sono soggetti a rivalutazione automatica ma possono essere variati ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

I contributi integrativi (e di maternità) sono dovuti anche dai pensionati che restano iscritti all'ENPAP, mentre la contribuzione soggettiva per tali soggetti è facoltativa e comunque l'obbligo del contributo minimo soggettivo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.

Per gli iscritti titolari di rapporto in convenzione (nel seguito, per brevità, "convenzionati"), di cui all'art. 4 bis del Regolamento, l'obbligo della contribuzione soggettiva e integrativa è assolto anche mediante la contribuzione versata complessivamente all'Ente direttamente da istituzioni ed enti pubblici e privati che, in via convenzionale, in applicazione di accordi collettivi nazionali, assumono l'obbligo di contribuire per conto e nell'interesse dell'iscritto convenzionato. L'eventuale eccedenza di contributo soggettivo rispetto alla misura minima resta accreditata sul conto dell'iscritto.

Gli iscritti all'ENPAP sono tenuti a versare anche un contributo a copertura degli oneri per l'indennità di maternità pari, per il 2009, a 140 euro; tale contributo è fissato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in modo da garantire l'equilibrio annuo tra gli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità e i relativi versamenti contributivi.

La somma dei contributi soggettivi versati da ciascun iscritto, annualmente rivalutati in base alla variazione media quinquennale del PIL nominale dell'ultimo quinquennio, costituisce il "montante contributivo individuale" dell'iscritto stesso.

Ogni iscritto ha la facoltà di proseguire a titolo volontario la contribuzione anche cessando l'attività professionale prima del raggiungimento dell'età minima per il conseguimento del diritto a pensione.